

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Prima Sezione Civile

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Antonella Palumbi - Presidente

dott. Carmen Giraldi - Giudice

dott. Arianna D'Addabbo - Giudice Relatore

nella causa promossa da:

XX, rappresentata e difesa dall'Avv...., presso il cui studio elegge domicilio

Contro

YY, rappresentata e difesa dall'Avv...., presso il cui studio elegge domicilio

avente ad oggetto: "ricorso ex art. 9 Lg. 898/1970"

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

A seguito di negoziazione assistita XX e YY in data 17.12.2021 sottoscrivevano un accordo per lo scioglimento del matrimonio, dichiarandosi entrambi autosufficienti.

Con ricorso depositato in data 26.10.2021 [recte : così nell'originale del provvedimento depositato in Cancelleria ; Nota redazionale] XX chiedeva che venisse posto a carico dell'ex marito l'obbligo di versarle, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile pari ad € 5.000,00 e ciò in considerazione del peggioramento della sua situazione patrimoniale causato dall'esito negativo di un investimento in azioni "(omissis)" acquistate nel luglio del 2011 a fronte di una spesa di € 400.000,00.

In particolare riferiva che "...l'accordo raggiunto tra gli ex coniugi è stato frutto di una valutazione sbagliata della ricorrente, la quale, facendo totale affidamento sulle parole, lettere, mail, dell'allora marito YY, venne convinta circa l'esistenza in capo alla stessa dell'ingente patrimonio mobiliare di cui sopra, decidendo, quindi, di non voler gravare sull'ex coniuge e di rinunciare, considerandosi economicamente autosufficiente, all'assegno di mantenimento prima e a quello di divorzio poi..".

Si costituiva YY, chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 31.5.2022 venivano sentite le parti che fornivano chiarimenti e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

§§§

Parte ricorrente ha posto a fondamento della domanda un fatto (ovvero l'investimento azionario del 2011) preesistente tanto al divorzio quanto alla separazione, ma, a suo parere, rilevante negli effetti solo una volta esperito inutilmente, fra maggio e luglio del 2020, il tentativo di vendere le azioni a lei intestate e detenute dalla società londinese "(omissis)" di M. B.

Ciò premesso, è giunta alla conclusione che l'accordo raggiunto con l'ex marito sarebbe stato frutto di una valutazione sbagliata e pertanto suscettibile di revisione.

E' pacifico in giurisprudenza che «..in tema di revisione dell'assegno divorzile, il giudice, a fronte della prova di circostanze sopravvenute sugli equilibri economici della coppia, non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18287 del 2018 deve verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio.» (cfr., ex multis, Cass. n. 7666/2022)

Ebbene, nel caso in esame — a prescindere dalla circostanza che allo stato la perdita patrimoniale non risulta dimostrata, essendo stato provato solo il mancato realizzo del controvalore delle azioni e non anche l'inesistenza dei titoli azionari —, ritiene il Tribunale che non può essere considerato come fatto sopravvenuto lo sviluppo pregiudizievole di un'operazione finanziaria precedente di sette anni il divorzio, i rischi della quale avrebbero dovuto essere, e verosimilmente lo sono stati, oggetto di attenta valutazione da parte di un investitore esperto ed avveduto quale l'avvocato ed ex imprenditrice XX, che è stata e continua ad essere detentrica di beni e capitali sia in Italia che all'estero e dunque avvezza a movimentare ingenti somme di denaro anche per il tramite di società fiduciarie.

Sicché il ricorso va rigettato.

Anche a voler ritenere la circostanza dedotta dalla ricorrente come fatto nuovo e sopravvenuto, la XX, che continua ad essere disoccupata come lo era nel 2018, non ha ricostruito con chiarezza la propria situazione patrimoniale ed economica, rendendo in tal modo impossibile ogni valutazione comparativa tra le condizioni in cui versa all'attualità e quelle godute all'epoca del divorzio (dicembre 2018).

Si è infatti limitata a produrre le dichiarazioni fiscali dell'ultimo triennio da cui si evince che ha percepito compensi irrilevanti e documentazione attestante la titolarità di un portafoglio presso la BNL da cui risulta avere tra liquidità e titoli, al 30.6.2021, la somma complessiva pari ad € 288.037,01.

Continua a sostenere un esborso mensile pari ad € 804,00 per il mutuo gravante sulla casa ove vive ed acquistata nel 2007 e un'ulteriore spesa pari ad € 483,00, essendo locataria dal 2017 di un'autovettura.

Ha solo allegato in udienza di aver alienato l'immobile che possedeva a Dubai nel 2018 incassando la somma pari ad € 50.000,00, di aver estinto il conto corrente acceso presso Allianz e di aver chiuso nel 2018 la società "(omissis)" avente sede alle Seichelles.

Ebbene, tali circostanze, non solo non risultano provate, ma sono smentite dalla dichiarazione fiscale 2019 prodotta dalla stessa ricorrente attestante, come si evince dal quadro RW, da cui risulta la titolarità in capo alla XX di un patrimonio all'estero composto da un immobile — avente un valore di € 75.007 — e da strumenti finanziari di notevole valore, pari ad € 1.719.054,00.

Ad abundantiam, anche volendo ritenere sussistente una disparità reddituale e patrimoniale tra le parti — nel caso in esame non provata — osserva il Tribunale che non si ravvisano comunque nella fattispecie i presupposti per il riconoscimento dell'emolumento economico in favore della ricorrente con valenza propriamente assistenziale, e ciò in considerazione della circostanza che la stessa, quando ha sottoscritto l'accordo di scioglimento del matrimonio, pur essendo disoccupata e pur non percependo dividendi dall'investimento risalente al 2011, non ha richiesto un assegno per il proprio mantenimento, dimostrando in tal modo di essere in grado di far fronte alle proprie necessità.

A ciò si aggiunga la circostanza che è titolare quanto meno di un patrimonio mobiliare pari ad € 290.000,00 circa.

Inoltre non ha provato di essersi fattivamente adoperata per la ricerca di un'occupazione lavorativa (che non avrebbe difficoltà a reperire, viste la professionalità e le competenze acquisite negli anni come avvocatessa ed imprenditrice), né ha dimostrato che il suo stato di inoccupazione sia dipeso da situazioni oggettive.

Anche dal punto di vista compensativo-perequativo, peraltro, non si ravvisano ragioni per concedere l'assegno divorzile richiesto.

Non risulta provato infatti né che la XX abbia abbandonato la carriera di avvocatessa dal 2012 per scelta condivisa con il marito (essendo la circostanza stata contestata), né che abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, né che abbia contribuito alla formazione del patrimonio dell'YY, il quale, all'epoca del matrimonio, aveva 61 anni ed era già un commercialista affermato.

E' pacifico inoltre che durante la convivenza matrimoniale, durata meno di nove anni, non sono nati figli e che i due ex coniugi abbiano vissuto nei giorni infrasettimanali in abitazioni diverse, la ricorrente a Sassuolo e il resistente a Bologna.

Alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite del 2018 la domanda avanzata dalla ricorrente di attribuzione in proprio favore di un assegno divorzile andrebbe comunque respinta.

§§§

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della XX

La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore indeterminato della causa con applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore con riferimento alle fasi di studio e introduttiva e dei valori minimi con riferimento alla fase istruttoria, tenuto conto della mancata assunzione di prove e dell'attività difensiva svolta

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:

- 1) RIGETTA il ricorso,
- 2) CONDANNA XX a rifondere a YY le spese di lite che liquida in € 3.283,00 oltre accessori come per legge

Così deciso in Bologna il 31 maggio 2022

Il Giudice relatore estensore

Dott. Arianna D'Addabbo

Il Presidente

dott. Antonella Palumbi